Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale "Valle S. Angelo a Morolo (FR)", ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 n. I e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO l'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii;

VISTO l'art.7 comma 2 della sopra citata L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, che indica per l'individuazione di Aree Protette le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali (lettera d) e gli studi effettuati dall'Agenzia Regionale per i Parchi (lettera f), le cui competenze in seguito alla soppressione sono state prese in carico dalla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, come specificato nella D.G.R. n. 30 del 02/02/2016 e come previsto dalla L.R. 15 del 16 Novembre 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui è stata modificata la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione Regionale "Ambiente e Sistemi Naturali" in Direzione Regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" rinnovando l'incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1° novembre 2017;

VISTO l'articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione della Consiglio Comunale di Morolo (FR) n.14 del 29/06/2020 in cui è stata proposta alla Regione Lazio l'istituzione dell'area del territorio comunale che dalla Sorgente S.Antone arriva a Pietralunga, attraversando l'Eremo di S.Angelo e Rave la Patena per una estensione di ha139,637;ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii., con allegata proposta di perimetrazione su base CTR e catastale";

VISTA la nota Prot. 4937 del 03/07/2020 del Comune di Morolo che trasmette la sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29/06/2020 alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'area proposta come Monumento Naturale, di estensione pari al 39,637 ha, include la Sorgente S.Antone e arriva a Pietralunga, attraversando l'Eremo di S.Angelo e Rave la Patena;

CONSIDERATO che il sistema orografico in argomento che si colloca a quote comprese tra un minimo di circa 450 m s.l.m., nelle vicinanze dell'abitato di Morolo, a 1250 m s.l.m., sotto le pendici della Guardiola e Rave la Monna;

CONSIDERATO che l'area viene proposta per i suoi valori geomorfologici, idrogeologici, paesaggistici e conservazionistici, per la presenza di specie floristiche e faunistiche rare e di interesse unionale, tra cui l'endemita della flora laziale, *Campanula reatina*, rilevata su rupi e in tratti di parete interessati da umidità e stillicidi.

CONSIDERATA la significativa rilevanza storico-culturale dell'area, per la presenza dell'Eremo S. Angelo, di antica formazione medioevale (VI secolo) che consta di un edificio esterno (la chiesa) e della grotta aperta, oggetto di pellegrinaggio in un ambiente naturale e suggestivo, poiché la grotta si apre in una parete verticale molto alta e sul davanti si alza un cono di detriti su cui sorge il rudere;

PRESO ATTO della volontà dell'amministrazione comunale di valorizzare e promuovere l'area oggetto di studio;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, ora rinominata Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, nell'ambito delle sue attività tecnico-operative inerenti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico regionale e la tutela della geodiversità del Lazio, ha effettuato analisi e studi puntuali sull'area proposta come Monumento Naturale;

VISTA la Determinazione n. G08712 del 22/07/2019 che dichiara conclusa l'istruttoria tecnica di competenza della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, indicando la valle S. Angelo nel Comune di Morolo (FR) idonea all'istituzione di un Monumento Naturale;

RITENUTO che, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nell'area, sia necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione al comune di Morolo, che vi provvederà con le proprie strutture tecnico-amministrative avvalendosi eventualmente, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, del supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree naturali protette;

VISTE le note relative all'Avviso di pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori della DGC in oggetto da parte del Comune di Morolo (prot. n....), della Comunità Montana dei Monti Lepini,

Ausoni e Vallivi (prot. n) e della Provincia di Frosinone (prot. n.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.);
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute, acquisite con prot. n	del	;
VISTO il parere della competente Commissione Consiliare, prot, n	del	•

RITENUTO di procedere all'istituzione del Monumento Naturale "Valle S. Angelo", nel territorio del Comune di Morolo in Provincia di Frosinone per la comprovata importanza naturalistica, vegetazionale, geologica, storica e paesaggistica;

DECRETA

- 1. **DI ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii, il Monumento Naturale "Valle S. Angelo", nel territorio del Comune di Morolo in Provincia di Frosinone, di estensione complessiva pari a 139,637 ha, individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- 2. **DI APPLICARE** all'interno del Monumento Naturale "Valle S. Angelo" i seguenti divieti:
 - l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme, nonché la cattura, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;
 - l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'Ente di Gestione;
 - la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, in particolare di *Campanula* reatina, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa; è fatta salva la raccolta di funghi ed altri prodotti del bosco, purché effettuata nel rispetto della normativa vigente;
 - la cattura e il disturbo della fauna minore ai sensi della L.R 18/1988;
 - l'introduzione in ambiente naturale di specie alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole tradizionali di cui all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 8 agosto 1999, n. 350;
 - la raccolta e il danneggiamento di reperti storico-archeologici e di interesse geopaleontologico;
 - l'apertura di nuove strade o piste carrabili e il transito di veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e da ogni altra rete stradale esistente, ad esclusione dei mezzi di servizio, di soccorso, per la conduzione di attività agricole e forestali e per le attività espressamente autorizzate dall'Ente di Gestione;
 - la realizzazione di opere e di interventi che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
 - le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e in particolare la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat;
 - l'apertura, o ampliamento, di cave e discariche.

- 3. **DI GARANTIRE**, nella gestione delle superfici forestali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, il rispetto di criteri di eco-sostenibilità e di selvicoltura naturalistica.
- 4. **DI PREVEDERE**, per quanto riguarda le attività consentite all'interno del Monumento Naturale, che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente dannose per l'ambiente sia subordinato al rilascio di specifico nulla osta di cui all'articolo 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente gestore, e qualora ricadenti all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monti Lepini (codice IT6030043), all'acquisizione del preventivo Parere di Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR 357/1997, da parte delle strutture regionali competenti. A tale scopo l'Ente Gestore, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecniconaturalistici, può eventualmente avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree Naturali Protette.
- 5. **DI AFFIDARE** la gestione del Monumento Naturale "Valle S. Angelo" al Comune di Morolo, che provvederà all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, nonché all'apposizione delle tabelle perimetrali.
- 6. **DI AFFIDARE** all'Ente di Gestione la promozione e la realizzazione di interventi educativi e di valorizzazione del Monumento Naturale al fine di favorire la percezione dei valori del paesaggio naturale e culturale conservato e della geodiversità attraverso la fruizione consapevole del sistema costituito dagli elementi del paesaggio rurale, naturale, storico e geologico da parte della cittadinanza.
- 7. **DI AFFIDARE** all'Ente di Gestione la notifica del presente decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo, dei terreni interessati dall'istituzione del Monumento Naturale "Valle S. Angelo", nonché la relativa trascrizione del vincolo nei registri immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale, uno per gli atti dell'Area Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Roma,